

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 11962 Anno 2016**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: MELONI MARINA**

**Data pubblicazione: 10/06/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 24647-2012 proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore,  
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la  
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato  
e difeso dall'Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio  
in PALERMO PIAZZA MARINA 39 (avviso postale ex art.  
135) giusta delega in calce;

2016

1770

- **ricorrente** -

**contro**

EXCELSIOR PALACE HOTEL SRL in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CUVA giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 103/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

uditi per il controricorrente gli Avvocati PALMERI e CUVA che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## Svolgimento del processo

Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Acqua Marcia Turismo spa già Excelsior Palace Hotel srl una cartella di pagamento relativa alla Tarsu dovuta per gli anni 2004 e 2005 chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 82.659,85.

La società contribuente impugnò l'avviso di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.

Il Comune di Palermo propose appello avverso la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, confermava la sentenza di primo grado di annullamento dell'avviso di pagamento in quanto il disposto aumento tariffario era illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



cassazione il Comune di Palermo con un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità della procura rilasciata dal Comune di Palermo al proprio difensore in quanto sottoscritta dal Vicesindaco.

Infatti deve essere confermato l'indirizzo di questa Corte secondo il quale (Sez. 3, Sentenza n. 23261 del 18/11/2010) "In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa d'impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi; pertanto, è valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco".

Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.68 comma 2 D.L.gs 507 del 1993 in



riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto illegittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di motivazione.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica.

Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali



in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta. rimesse alla discrezionalità

---

dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6- 5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

In ordine al profilo dell'obbligo di motivazione della delibera comunale dell'ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è



configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili". (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Per quanto sopra il ricorso del Comune di Palermo deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei contro ricorrenti stante la soccombenza.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la Acqua Marcia Turismo spa già Excelsior Palace Hotel srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.200,00 complessivamente oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 18/5/2016